



Sentenza n. ¹³⁵/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto MINGARELLI

Presidente, relatore

Andrea MAZZIERI

Primo Referendario

Andrea COSTA

Primo Referendario

nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37494** del Registro di Segreteria, ad

istanza della Procura regionale nei confronti dei convenuti:

ERRICO Nicola Giovanni, nato a Bari il 30/08/1955, e residente in

Sannicandro di Bari (BA), alla via Papa Giovanni XXIII n. 128 (C.F.:

RRCNCL55M30A662V); rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Troisi (C.F.:

TRSLCU82R27A662X), presso il cui studio in Bari alla Via De Rossi n. 57,

pec: troisi.luca@avvocatibari.legalmail.it, il suddetto ha eletto domicilio;

- CARONE Giusi, nata a Bari il 10/10/1993 e residente a Sannicandro di Bari

(BA) alla via F.lli Rosselli n. 11/d (C.F.: CRNGSI93R50A662C)

rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Troisi (C.F.: TRSLCU82R27A662X),

presso il cui studio in Bari alla Via De Rossi n. 57, pec:

troisi.luca@avvocatibari.legalmail.it, la suddetta ha eletto domicilio;

- COLAIANNI Eleonora, nata a Bari il 18/05/1995 e residente in Adelfia (BA)

alla via G. Amendola, n. 8 (C.F.: CLNLNR95E58A662N), rappresentata e

difesa dall'Avv. Luca Troisi (C.F.: TRSLCU82R27A662X), presso il cui

	studio in Bari alla Via De Rossi n. 57, pec:	
	troisi.luca@avvocatibari.legalmail.it, la suddetta ha eletto domicilio;	
	- COSOLA Giuseppe, nato a Bari il 21/11/1974 e residente ad Adelfia (BA)	
	alla via Conella n. 10 (C.F.: CSLGPP74S21A662I), rappresentato e difeso	
	dall'avv. Maria Falco (C.F.: FLCMRA80M45A662Z), presso il cui studio in	
	Bari, alla via Vincenzo Roppo n. 89, PEC: studiolegale.falco@leglamail.it, ha	
	eletto domicilio;	
	- ERICO Andrea, nato a Bari il 2/07/1988 e residente in Sannicandro di Bari	
	(BA), alla via Cadorna, n. 32 (C.F.: RRCNDR88L02A662Z); rappresentato e	
	difeso dall'Avv. Luca Troisi (C.F.: TRSLCU82R27A662X), presso il cui	
	studio, in Bari alla Via De Rossi n. 57, pec:	
	troisi.luca@avvocatibari.legalmail.it, il suddetto ha eletto domicilio;	
	- ERICO Giancarlo, nato a Bari il 12/05/1992 e residente in Sannicandro di	
	Bari (BA), alla via Giovanni XXIII, n. 128 (C.F.: RRCGCR92E12A662S),	
	rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Troisi (C.F.: TRSLCU82R27A662X),	
	presso il cui studio in Bari alla Via De Rossi n. 57, pec:	
	troisi.luca@avvocatibari.legalmail.it, il suddetto ha eletto domicilio;	
	- ERICO Mauro, nato a Bari il 12/05/1992 e residente in Sannicandro di Bari	
	(BA) alla via Giovanni XXIII, n. 128 (C.F.: RRCMRA92E12A662K),	
	rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Troisi (C.F.: TRSLCU82R27A662X),	
	presso il cui studio in Bari alla Via De Rossi n. 57, pec:	
	troisi.luca@avvocatibari.legalmail.it, il suddetto ha eletto domicilio;	
	- MISCIAGNA Pierpaolo, nato a Grumo Appula (BA) il 2/02/1993 e residente	
	in Binetto (BA) alla via Grumo, n. 57 (C.F.: MSCPPL93B02E223N);	
	2	

	- SCOLA Elena Anna Maria, nata a Bari il 16/04/1992 e ivi residente al Viale	
	Vito Vittorio Lenoci, n. 12 (C.F.: SCLLNN92D56A662I), rappresentata e	
	difesa dall'Avv. Antonio Maria La Scala presso il cui studio in Bari, alla Via	
	Melo n. 205, Fax: 080/ 2199617, con domicilio digitale PEC	
	studiolegale.lascala@legalmail.it , la suddetta ha eletto il domicilio,	
	- TRAVERSA Lisa, nata a Bari il 28/04/1999 e residente in Sannicandro di	
	Bari (BA) alla via Prof. G. Scalera, n. 89 (C.F.: TRVLSI99D68A662E),	
	rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Troisi (C.F.: TRSLCU82R27A662X),	
	presso il cui studio in Bari alla Via De Rossi n. 57, pec:	
	troisi.luca@avvocatibari.legalmail.it, la suddetta ha eletto domicilio;	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti	
	di causa;	
	Uditi, nella Camera di consiglio del 12 giugno 2024 - relatore il Presidente	
	dott. Alberto Mingarelli e Segretario del Collegio dott.ssa Maria Teresa	
	Savino - il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore	
	Generale dott. Pierlorenzo Campa e l'avv. Luca Troisi per i convenuti	
	COLAIANNI Eleonora, CARONE Giusi, TRAVERSA Lisa, ERRICO	
	Andrea, ERRICO Giancarlo ed ERRICO Mauro e l'avv. Antonio Portincasa,	
	in sostituzione dell'avv. Antonio Maria La Scala, per la convenuta SCOLA	
	Elena Anna Maria.	
	Ritenuto e considerato in	
	FATTO e DIRITTO	
	Con atto di citazione depositato il 3 ottobre 2023, la Procura Regionale della	
	Corte dei conti per la Regione Puglia ha citato innanzi a questa Sezione	
	Giurisdizionale i signori: CARONE Giusi, COLAIANNI Eleonora, COSOLA	
	3	

	Giuseppe, ERRICO Andrea, ERRICO Giancarlo, ERRICO Mauro,	
	MISCIAGNA Pierpaolo, SCOLA Elena Anna Maria, TRAVERSA Lisa ed	
	ERRICO Nicola Giovanni.	
	La vicenda da cui è scaturito il danno erariale, secondo la ricostruzione della	
	Procura regionale, deriva dall'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite per il	
	c.d. "organico Covid" all'Istituto comprensivo "Moro-Falcone" di Adelfia	
	(BA) nel corso dell'anno scolastico 2021-2022.	
	In particolare, è emersa la condotta "assenteista" che dalle indagini penali	
	risulta essere stata tenuta da molti degli incaricati di supplenza	
	illegittimamente "contrattualizzati" dal citato Dirigente scolastico, i quali si	
	astenevano dal presentarsi sul posto di lavoro presso i plessi scolastici	
	ricompresi nell'Istituto comprensivo "Moro-Falcone" di Adelfia,	
	procurandosi in tal modo un ingiusto profitto a danno dello Stato.	
	Tra costoro figurano anche i tre figli del Dirigente scolastico, vale a dire	
	ERRICO Andrea, ERRICO Giancarlo ed ERRICO Mauro, sua nipote	
	TRAVERSA Lisa, rispetto ai quali avrebbe dovuto astenersi dalla stipula dei	
	relativi contratti, visti i reciproci rapporti di stretta parentela, i figli della Sig.ra	
	Limongelli Rosa Maria, referente del plesso "Giovanni XXIII", compreso	
	nello stesso Istituto comprensivo, vale a dire COLAIANNI Eleonora e	
	COLAIANNI Vito, oltre ad altri soggetti: CARONE Giusi, COSOLA	
	Giuseppe, DEL FRASSINO Francesca, MISCIAGNA Pierpaolo,	
	SASANELLI Chiara Stella e SCOLA Elena Anna Maria. A carico di tutti	
	questi la magistratura penale indaga ai sensi dell'art. 640, 2° comma, per il	
	reato di truffa, avendo costoro con artifici e raggiri, consistiti nel far risultare	
	una falsa presenza in servizio, procurato a sé stessi un ingiusto profitto a danno	

	della P.A., ciascuno nei limiti delle somme da questa percepite a titolo di	
	retribuzione lorda.	
	La condotta “assenteista” tenuta dai citati supplenti emerge da svariati verbali	
	di assunzione di sommarie informazioni acquisite dal Nucleo di Polizia	
	Economico-Finanziario di Bari della Guardia di Finanza nei confronti di	
	molteplici operatori e dipendenti dell’Istituto “Moro-Falcone”, i quali hanno	
	dichiarato, in più occasioni, di ignorare e non aver mai visto, né conosciuto le	
	persone sopra indicate che, invece, avrebbero dovuto essere presenti e note a	
	questi per aver svolto o svolgere il proprio remunerato servizio all’interno	
	dell’Istituto.	
	La Procura riteneva configurate dai soggetti assenteisti l’illecito di cui all’art.	
	55-quinquies, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - aggiunto dal comma 1	
	dell’art.69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - che ha previsto due fattispecie di	
	responsabilità erariale, l’una da “assenteismo fraudolento”, ovvero un illecito	
	da interruzione del sinallagma contrattuale (responsabilità tipizzata), l’altra da	
	lesione dell’immagine della p.a. da “reato comune”.	
	Pertanto, nei confronti dei 12 supplenti assenteisti (ERRICO Andrea,	
	ERRICO Giancarlo ed ERRICO Mauro, TRAVERSA Lisa, COLAIANNI	
	Eleonora e COLAIANNI Vito, CARONE Giusi, COSOLA Giuseppe, DEL	
	FRASSINO Francesca, MISCIAGNA Pierpaolo, SASANELLI Chiara Stella	
	e SCOLA Elena Anna Maria) è stato configurato un danno patrimoniale (pari	
	alle retribuzioni percepite senza che vi fosse espletamento di servizio, data	
	l’assenza) ed un danno all’immagine, che in via equitativa è stato calcolato	
	nella misura uguale a quella del danno patrimoniale.	
	Il danno complessivamente addebitato ai 12 supplenti era in un primo	
	5	

	momento di € 159.358,66 euro, oltre alla responsabilità in via surrogata pari	
	al 70% delle somme addebitate al personale supplente, nei confronti del	
	dirigente scolastico Errico Nicola Giovanni.	
	Dopo l’invito a dedurre ed in seguito ad ulteriori attività istruttorie è stato	
	verificato dalla Procura che due supplenti avevano spontaneamente restituito	
	le somme contestategli a titolo di danno patrimoniale e danno all’immagine e	
	per un terzo supplente le attività effettivamente svolte avevano meritato la	
	retribuzione.	
	La Procura ha contestato nell’atto di citazione, alle persone di seguito indicate	
	(ossia i supplenti risultati assenti nei periodi di incarico di insegnamento), le	
	somme indicate per ciascuno, metà a titolo di danno patrimoniale e metà di	
	danno all’immagine:	
	- CARONE Giusi: € 21.113,84	
	- COLAIANNI Eleonora: € 5.717,70	
	- COSOLA Giuseppe: € 2.050,26	
	- ERRICO Andrea: € 26.392,30	
	- ERRICO Giancarlo: € 26.392,30	
	- ERRICO Mauro: € 20.498,60	
	- MISCIAGNA Pierpaolo: € 5.717,70	
	- SCOLA Elena Anna Maria: € 28.573,70	
	- TRAVERSA Lisa: € 14.397,00	
	- per un danno totale di € 150.853,40.	
	Al sig. Errico Nicola Giovanni è stato contestato, a titolo di responsabilità	
	sussidiaria per colpa grave omissiva, l’importo di € 75.426,70 (pari al 50%	
	delle somme contestate al personale assenteista, in luogo del 70% contestato	
	6	

	in sede di invito a dedurre, considerate le due restituzioni avvenute e lo stralcio	
	della posizione del Colaianni Vito).	
	Considerato che 7 dei predetti 10 convenuti in giudizio e precisamente	
	CARONE Giusi, COLAIANNI Eleonora, ERRICO Andrea, ERRICO	
	Giancarlo, ERRICO Mauro, SCOLA Elena Anna Maria e TRAVERSA Lisa,	
	nei loro atti di costituzione hanno chiesto di essere ammessi al rito abbreviato	
	per la definizione alternativa dello stesso, ai sensi dell'art. 130 del Codice di	
	Giustizia Contabile (CGC), previo parere favorevole espresso dal Procuratore	
	regionale, è stata, quindi, fissata, per l'esame dell'istanza, ai sensi del comma	
	5 del richiamato art. 130, l'udienza camerale del 10 aprile 2024.	
	All'esito di tale udienza, con Decreto n. 3 depositato in data 12 aprile 2024, è	
	stata accolta la proposta istanza, determinando, in conformità al parere	
	favorevole espresso dal Pubblico Ministero, nella misura di:	
	di € 4.066,92 per il convenuto CARONE Giusi	
	di € 1.429,42 per il convenuto COLAIANNI Eleonora	
	di € 5.124,65 per il convenuto ERRICO Andrea	
	di € 5.124,65 per il convenuto ERRICO Giancarlo	
	di € 5.124,65 per il convenuto ERRICO Mauro	
	di € 7.143,42 per il convenuto SCOLA Elena Anna Maria	
	di € 3.599,25 per il convenuto TRAVERSA Lisa	
	le somme da corrispondere all'amministrazione danneggiata, contestualmente	
	fissandosi il termine perentorio di 30 giorni per l'esecuzione, nonché l'udienza	
	camerale del 12 giugno 2024 per la verifica dell'avvenuto pagamento.	
	I convenuti hanno depositato prima dell'udienza soltanto copia degli ordini di	
	pagamento senza che gli stessi fossero accompagnati dalle ricevute attestanti	
	7	

	l'effettività dei pagamenti medesimi.	
	All'odierna udienza camerale, il PM, ha evidenziato che, sebbene i pagamenti	
	effettuati dai convenuti non siano stati accreditati sul conto corrente della	
	Scuola, tuttavia la comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale del	
	giorno 10 giugno 2024 dimostra che i bonifici sono stati realmente eseguiti a	
	favore di un capitolo in entrata del Ministero dell'Istruzione e del Merito.	
	L'Ufficio Scolastico Regionale, in accordo con il Ministero dell'Istruzione e	
	del Merito, ha, quindi, reso noto di aver ricevuto quelle somme; ciò per il PM	
	vuol dire che gli ordini di pagamento prodotti prima in copia non sono stati	
	revocati.	
	L'avv.to Troisi ha, inoltre, depositato la seguente documentazione:	
	- copia dei bonifici "eseguiti" per quei convenuti che hanno effettuato la	
	richiesta di bonifico mediante un istituto bancario (Banca IntesaSanpaolo);	
	- copia di pagamenti effettuati da altri convenuti mediante Poste;	
	- copia della nota della Banca d'Italia;	
	- copia di una nota dell'Istituto comprensivo "A. Moro – G. Falcone".	
	Il PM ha riferito, inoltre, che le coordinate bancarie utilizzate dai convenuti	
	per effettuare i versamenti, sono, in realtà, le stesse comunicate in precedenza	
	dalla Scuola per il risarcimento del danno patrimoniale, e che i convenuti, in	
	tutta buona fede, hanno utilizzato le stesse.	
	Il PM si rimette, pertanto, al Collegio per le valutazioni, non intravedendo	
	motivi ostativi, così come i difensori dei convenuti.	
	Osserva il Collegio che non sussistono motivi per disattendere le conclusioni	
	formulate dalle parti, stante il documentato e tempestivo versamento da parte	
	dei convenuti delle somme previste in esecuzione del sopra richiamato	
	8	

[illegible]